



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PARMEGGIANI | CARLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LARINI | EVIQ | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 016
depositato il 28/09/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ALTRO 2009

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA
VIA QUARTA 6/1A 43123

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] RPEF-ADD.COM. 20

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 403/2016

UDIENZA DEL

19/12/2017 ore 09:00

N°

16/2018

PRONUNCIATA IL:

19/12/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/01/2018

Il Segretario

[Signature]





(segue)

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2009

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PARMA

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43123 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 403/2016

UDIENZA DEL

19/12/2017 ore 09:00





segue

Svolgimento del processo
In fatto e diritto

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 403 / 16

UDIENZA DEL

19.12.2017 ore 09,00

Trattasi del ricorso, con contestuale istanza di sospensione, proposto da [REDACTED] come in atti rappresentato e difeso, avverso l' intimazione di pagamento n° [REDACTED] [REDACTED] portante complessivamente la somma di €. 59.741,24, emesso da EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA, relativa al mancato pagamento di n° 4 cartelle emesse per il recupero dell' imposta IRPEF e relative ADDIZIONALI, in conseguenza al mancato riconoscimento delle detrazioni IRPEF relative alle spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio inerenti le annualità 2005, 2007, 2008 e 2009.

Più precisamente nel caso in esame, la controversa questione del mancato riconoscimento delle detrazioni IRPEF a seguito del recupero abitativo di immobili residenziali di cui alla legge n° 449/1997 e s. m. i., in presenza di una sanatoria per lavori abusivi, ha visto la redazione di una specifica perizia tecnico-estimativa effettuata dal C.T.U. Geom. [REDACTED] in data 02.05.2013, effettuata su ordinanza n° 513/04/12 disposta in data 03.12.2012 dalla sezione IV^ di questa C.T.P., alla quale è seguita una ulteriore perizia effettuata dallo stesso C.T.U. in data 04.12.2015, su specifico quesito formulata dalla sezione I^ in data 27.10.2015, nelle quali è stato definitivamente accertato che le opere relative alla sanatoria dell' abuso edilizio riguardavano i lavori eseguiti nel solo anno 2000 e riguardavano modifiche interne non essenziali, mentre tutti i lavori eseguiti negli anni 2001 e 2002 riguardano interventi di ristrutturazione non gravati da alcun abuso edilizio.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni IRPEF si sono quindi definiti i costi di ristrutturazione da considerare ai fini della detrazione IRPEF, secondo le risultanze di dette perizie, in atti, ma per le annualità oggetto del presente ricorso necessita precisare che le annualità 2005, 2007 e 2009 risultano essersi cristallizzate secondo le risultanze derivanti dalle rispettive sentenze, passate in giudicato, emesse per gli specifici ricorsi proposti per dette annualità.

Per l' annualità 2008 risulta invece emessa la sentenza n° [REDACTED] in data 18.10.2016 che risulta appellata dall' Agenzia delle Entrate, ancora in pendenza di giudizio.

Per il ricorso in esame, originariamente proposto solo avverso l' Agente esattore e successiva chiamata in causa dell' Agenzia delle Entrate, sono state sollevate diverse eccezioni sia in merito all' emissione del ruolo che ai vizi di notifica, concludendo con la richiesta della dichiarazione di giuridica inesistenza e/o nullità della intimazione di pagamento impugnata ed il favore delle spese.

Con comparsa di risposta in atti, depositata in data 14.10.2016, si è ritualmente costituita in giudizio EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA, sostenendo la piena legittimità dell' atto impugnato, rispondendo con puntuali ed articolate argomentazione tecnico - giuridiche a tutte le eccezioni sollevate, sia in merito alla notifica che a tutte le altre illegittimità riscontrate, fornendo altresì la prova di tutto quanto richiesto nella proposizione del ricorso e chiedendo l' integrazione del contraddittorio con l' Ente impositore in merito alla cartella per l' annualità 2008.

Concludeva quindi con la richiesta di rigetto del ricorso per infondatezza delle eccezioni sollevate e vittoria di spese.

L' istanza di sospensione risulta trattata nella seduta del 18.10.2016 con accoglimento dell'istanza stessa e la fissazione per la trattazione nel merito alla data del 06.12.2016, data in cui la trattazione veniva rinviata alla data del 28.03.2017 per la verifica della possibilità di una conciliazione complessiva di tutte le controversie pendenti derivanti dal recupero IRPEF effettuato, tentativo di conciliazione che veniva reiterato in detta data, con rinvio della trattazione alla data del 23.05.2017.

L' Agenzia delle Entrate risulta quindi essersi costituita in giudizio, con nota depositata in data 18.05.2017, con la quale ha formulato una proposta di conciliazione rideterminando la pretesa tributaria risultante dalla applicazione dei dati definiti con la prima perizia del C.T.U. geom. [REDACTED] come già applicato per le annualità 2005, 2006 e 2009.

In data 23.05.2017, dopo breve esposizione della controversia, la trattazione veniva ulteriormente rinviata alla data del 25.07.2017, confidando nella conciliazione invocata.





segue

Ancora, parte ricorrente ha depositato in data 12.07.2017, una memoria illustrativa con la quale ha chiesto l' inammissibilità della costituzione in giudizio di EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA in applicazione delle modifiche apportate all' art 11 del D. Lgs. n° 546/1992 dal D. Lgs. n° 156/2015.

Da ultimo, con deposito telematico in data 09.06.2017, l' Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso per le annualità 2005, 2007 e 2009 e la proposta di conciliazione nei termini di cui alla perizia del C.T.U. geom. GUALERZI GIANNI in data 02.05.2013, per l' annualità 2008.

Nella seduta in pubblica udienza in data 25.07.2017, le parti costituite dopo aver brevemente ricordato le proprie tesi sostenute nella proposizione dei ricorsi ed atti seguenti, chiedono un ulteriore ed ultimo rinvio per una bonaria definizione della vertenza, richiesta che viene accolta con fissazione della trattazione alla data del 19.12.2017.

Infine, con deposito in data 30.11.2017, parte ricorrente ha proposto una ulteriore memoria nella quale ha chiesto, in primo luogo, la dichiarazione di inefficacia dell' atto impugnato per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 50 – comma 3 – del D.P.R. n° 602/1973, essendo trascorsi oltre gg. 180 dalla notifica dell' atto in questione e quindi, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio di EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE SpA e nel merito la nullità dello stesso per le motivazioni espone negli atti dalle quali risultano effettuati pagamenti superiori agli importi dovuti conseguenti agli sgravi effettuati dalla stessa Agenzia delle Entrate in base alle sentenze succedutesi nel tempo in relazione ai vari anni d' imposta controllati,

Nella seduta in data 19.12.2017, le parti ricorrenti, dopo aver motivato l' impossibilità di raggiungere la conciliazione invocata, rimarcano le proprie tesi sostenute nella proposizione dei ricorsi ed atti seguenti, con accurato approfondimento dei motivi di fatto e di diritto inerenti la vertenza in atto.

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutati gli approfondimenti intervenuti, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso l' accoglimento del ricorso, per le motivazioni di seguito esposte.

In diritto, in ordine ai vizi tutti inerenti la notifica dell' intimazione, per le quali viene richiesta la dichiarazione di giuridica inesistenza o nullità, il Collegio ritiene non fondate le eccezioni sollevate per cui le stesse non possono trovare accoglimento dal momento che, come più volte chiarito da diverse Commissioni tributarie Regionali oltre che dalla Suprema Corte di Cassazione - sia civile che tributaria - la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti conseguenti effettuata a mezzo del servizio postale è legalmente valida e non necessita di alcuna redazione di apposita relata di notifica, in applicazione dell' art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, essendo l' atto notificato assistito dell' efficacia probatoria di cui all' art. 2700 del Codice Civile, stante la natura di atto pubblico dell' avviso di ricevimento della raccomandata, nonché per il fatto che l' atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato – come è palesemente dimostrato dall' impugnazione degli atti -, principio di diritto ritenuto assorbente rispetto a tutte le possibili ipotesi di nullità delle notificazioni.

Parimenti per quanto riguarda le eccezioni in merito alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi e la mancanza di sottoscrizione da parte del Responsabile di procedimento, si osserva che gli interessi ed il calcolo dell' aggio sono applicati il primo dall' Ente impositore ed il secondo dall' Agente esattore, in base a precise disposizioni di legge, mentre non esiste alcuna norma che preveda il requisito della sottoscrizione della cartella da parte del Responsabile e che il nominativo risulta chiaramente indicato.

Altrettanto, in merito all' ultima eccezione formulata relativa alla inammissibilità della costituzione in giudizio dell' Agente esattore, il Collegio ritiene che detta eccezione sia tardiva, in violazione dell' art. 24 – comma 2 – del D. Lgs. n° 546/1992.

SEZIONE
N° 1

REG. GENERALE
N° 403 / 16

UDIENZA DEL
19.12.2017 ore 09,00





segue

Per quanto concerne il merito, invece, il Collegio, ritiene che l' intimazione del pagamento debba essere annullata dal momento che relativamente alla cartella inerente l' annualità 2008 la vertenza per la definizione del "quantum" dovuto risultava sospesa in attesa di giudizio e come tale non poteva essere sottoposta ad alcuna richiesta di pagamento, mentre per le altre annualità - 2005, 2007 e 2009 - risulta non corretto l' importo iscritto a ruolo, in funzione degli sgravi effettuati conseguenti alle sentenze emanate dalle rispettive C. T. per gli anni di riferimento, oltre alla dimostrazione dei pagamenti rateali effettuati a seguito di pignoramento della pensione che risultano superiori al debito riscontrabile.

Dette motivazioni inducono a ritenere meritevole di accoglimento il ricorso in esame.

Le spese, in considerazione della complessità della vicenda, degli accertamenti tecnico-estimativi effettuati per la corretta individuazione dei costi da applicare per la fruizione delle agevolazioni fiscali, della definizione di alcune annualità e del contenzioso ancora in atto, debbono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.

- accoglie il ricorso;
- spese compensate.

Parma, 19 dicembre 2017

Il Relatore estensore



Il Presidente

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 403 / 16

UDIENZA DEL

19.12.2017 ore 09,00

